

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3672 di mercoledì 02 dicembre 2015

I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei preposti

Sull'aggiornamento dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di G. Porreca.

Quesito

Con riferimento a quanto stabilito con l' Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro essendo stato il preposto comunque formato come lavoratore il suo aggiornamento quinquennale di 6 ore comprende quello come lavoratore o deve essere di 12 ore (6 ore come lavoratore + 6 ore per il ruolo di preposto)?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329E] ?#>

Risposta

Il quesito è finalizzato a sapere se, essendo il preposto un lavoratore, il suo aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro comprende o meno quello del lavoratore o deve essere di 12 ore e cioè sei come lavoratore più sei come preposto e per rispondere allo stesso è necessario riesaminare le indicazioni fornite in merito dalla Conferenza Stato-Regioni e verificare in particolare se i contenuti degli aggiornamenti previsti per gli stessi siano quanto meno in qualche modo sovrapponibili.

L'obbligo della formazione dei lavoratori è stato stabilito, come è noto, con l'art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Con il comma 1 di tale articolo, infatti, è stato disposto che:

"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda",

e con il comma 2 dello stesso articolo è stato affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'incarico di definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione stessa, cosa che questa ha fatto con l'emanazione dell'Accordo raggiunto nell'ambito della seduta del 21/12/2011. Con tale Accordo la formazione dei lavoratori è stata articolata in una formazione di carattere generale della durata minima di 4 ore per tutti i settori di attività lavorativa, a basso medio ed alto rischio, e con i contenuti indicati nello stesso Accordo riguardanti il concetto di rischio, di danno, di prevenzione e protezione, di organizzazione della prevenzione aziendale, dei diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e le nozioni sugli organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché in una formazione specifica della durata di 4 ore per i settori della classe a basso rischio, di 8 ore per i settori della classe a medio rischio e di 12 ore per i settori della classe ad alto rischio con un contenuto finalizzato soprattutto alla trattazione dei rischi effettivamente presenti nell'azienda presso la quale operano i lavoratori, rischi elencati, anche se in via non esaustiva, nel punto 4 dell'Accordo medesimo.

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it